

TAR Torino, Sezione II - Sentenza 05/02/2010 n. 660
d.lgs 163/06 Articoli 64, 84 - Codici 64.1, 84.1

Le sottovoci elaborate dalla Commissione solo in sede di valutazione delle offerte ed indicate nel "brogliaccio di gara" - numero incarichi GPS pubblici, relativo fatturato, tipologia di strumentazione ed organizzazione/struttura e dotazione informatica dello studio - lungi dal rappresentare una mera esplicitazione della nozione di "lavori analoghi" prevista dal bando, costituiscono, in verità, un'integrazione della lex specialis di gara e, come tali, avrebbero dovuto essere rese note nelle loro caratteristiche e nella loro importanza ai potenziali concorrenti prima dell'apertura delle buste, a garanzia del principio fondamentale di trasparenza nella gestione delle procedure di affidamento ed al fine di evitare il pericolo che la Commissione potesse orientare a proprio piacimento ed a posteriori l'attribuzione del relativo punteggio, all'esito della gara, dopo averne conosciuto gli effettivi concorrenti (cfr. ex multis TAR Sicilia, Catania, sez. III, 5/08/2008 n. 1496; TAR Piemonte, sez. II, 2/07/2008 n. 1445). L'introduzione da parte della Commissione al momento dell'esame delle offerte di un parametro restrittivo per la valutazione dei curricula, relativo ai soli rilievi GPS effettuati per conto di enti pubblici, non desumibile in via automatica dall'indicazione "lavori analoghi" contenuta nella lettera di invito ed introdotta dall'Amministrazione a posteriori, al momento di attribuzione dei punteggi ai due concorrenti, rappresenta indubbiamente un'ulteriore violazione dell'art. 83 d.lgs. n. 163/2006, nonché dei principi di trasparenza e di correttezza dell'agire della p.a. Insufficienti a giustificare tale scelta sono le ragioni addotte dalla Stazione Appaltante, e già esplicitate dalla Commissione nel "brogliaccio", consistenti nella pretesa inapplicabilità del criterio dettato dalla lettera di invito per la valutazione dei curricula per l'assenza nella documentazione presentata dai concorrenti di "lavori strettamente analoghi all'incarico in oggetto". Nel caso in questione la Commissione, per rispettare la par condicio tra i partecipanti alla gara avrebbe potuto restituire gli atti alla Comunità Montana per una modifica del bando ed una riapertura della procedura o interpretare l'espressione usata "lavori analoghi" nel senso più ampio possibile in osservanza del principio fondamentale della massima apertura delle gare, ma non certo introdurre a posteriori, tra i criteri di attribuzione dei punteggi, restrizioni non direttamente desumibili dall'oggetto dell'appalto né prevedibili dai concorrenti.